COMUNE DI
CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N° 10 **Del 27/12/2023**

AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: MISURE A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ATTRAVERSO IL DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, UTILIZZO E SPARO DI PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (MI), NEI GIORNI 31 DICEMBRE 2023 E 1 GENNAIO 2024.

IL SINDACO

Premesso che è diffusa la consuetudine di celebrare la festività del Capodanno (notte di S. Silvestro) con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;

Dato Atto che:

- la suddetta tradizione implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- una serie di conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- il contesto ambientale è anch'esso esposto a rischio di deturpamento dalle azioni in argomento;
- è scientificamente provato che la concentrazione e l'utilizzo intensivo dei fuochi artificiali, petardi e botti in genere mette a rischio anche la salute degli animali;

Considerato che è necessario limitare rumori molesti nell'ambito urbano, tenendo altresì conto che scoppi ed accensioni improvvisi di fuochi e/o petardi nelle vie e piazze, ove si trovino delle persone, ovvero in qualsivoglia luogo di aggregazione pubblico e/o aperto al pubblico, possono nuocere alla salute delle stesse anche attraverso la diffusione di reazioni di panico;

Preso atto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi

d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

Visti: gli art. 650 e 703 del C.P.;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'articolo 1 (uno) "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Vista: la legge n. 125 del 24/7/2008 e la legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

Vista la circolare n.557/PAS/U/014212/XV.H.8 del 14.12.2023 del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto "vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. rilevazione ed analisi dei dati concernenti gli incidenti verificatisi, l'attività svolta ed i sequestri effettuati";

Visto l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

Dalle ore 08:00 del giorno 31 Dicembre 2023, alle ore 24:00 del giorno 1 Gennaio 2024, nelle aree pubbliche del territorio comunale di Cerro al Lambro, in particolar modo su vie, piazze e parchi, in prossimità di abitazioni e/o altri luoghi caratterizzati dalla presenza di persone e/o animali, è fatto divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, ed oggetti similari, nonché il lancio delle cosiddette "Lanterne cinesi";

L'inosservanza del divieto di cui alla presente Ordinanza, fatti salvi ulteriori illeciti penali edamministrative previsti da Leggi e regolamenti, comporta l'applicazione dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa da **euro 25,00 (Euro venticinque/00) ad euro 500,00 (Euro cinquecento/00)**; pagamento in misura ridotta consentito pari ad **Euro 50,00** (euro cinquanta/00), ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta Legge;

DISPONE CHE

la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa alle competenti autorità per una massiva informazione;

RACCOMANDA

agli esercenti la potesta' parentale, di vigilare affinchè i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi;

DEMANDA

alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale il controllo sull'osservanza del presente provvedimento;

AVVERTE CHE

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso nelle seguenti modalità:

a) entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104;

b) entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dagli art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Cerro al Lambro, 27/12/2023

Il Sindaco

Gianluca Di Cesare / ArubaPEC S.p.A.
Atto Firmato Digitalmente